

XIX legislatura

A.S. 1297:

“Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze”

Novembre 2024
n. 205



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1297: “Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze”». NL205, novembre 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Benefici per i lavoratori dipendenti</i>)	1
Articolo 3 (<i>Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze</i>)	4

Articolo 1 **(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)**

Il comma 1 consente ai soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024 (con esclusione, dunque, dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014), di aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998 (ai sensi del quale le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione). L'esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

Il comma 2 stabilisce che, nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 (ovvero ai fini della individuazione e disciplina dell'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale), l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

La RT rappresenta che la disposizione si riferisce a soggetti già potenzialmente inclusi nella platea dei destinatari delle disposizioni sul concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e sul regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024. Alla stessa, pertanto, non si ascrivono effetti di gettito ulteriori rispetto a quelli già stimati nelle relazioni tecniche relative alle citate disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 **(Benefici per i lavoratori dipendenti)**

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2024 (che prevede un'indennità di 100 euro per il 2024 in favore dei lavoratori dipendenti in presenza di determinati requisiti):

la lettera a), sostituendo la lettera b) del comma 1, modifica il requisito relativo alla situazione familiare del lavoratore, stabilendo che debba avere almeno un figlio a carico (ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR), anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, mentre la normativa previgente richiedeva che dovesse avere a carico il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), oppure avere almeno un figlio a carico, in caso di famiglie monogenitoriali;

la lettera b), aggiungendo il comma 2-*bis*, dispone che l'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità;

la lettera c), modificando il primo periodo del comma 4, integra la disposizione che prevede, nel momento in cui il lavoratore attesta di avere il diritto al beneficio, l'indicazione del codice fiscale dei familiari a carico, inserendo fra questi, oltre al coniuge e ai figli, anche il convivente;

la lettera d), intervenendo sul primo periodo del comma 5, modifica il riferimento del soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi, che viene individuato nel lavoratore beneficiario, anziché più genericamente nel contribuente.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 13 del 2024, accertate con le modalità di cui al comma 3 del suddetto articolo (che prevede che le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative al concordato preventivo biennale, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2 - ai sensi del quale possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro - e le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 - che individua e disciplina l'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale -, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui al comma 1, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF), mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 (capitolo 2751, recante somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie RNL e IVA).

La RT chiarisce che l'articolo 2 estende l'indennità di 100 euro, prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2024, da erogare nella tredicesima mensilità, per l'anno 2024 ai lavoratori dipendenti capienti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e almeno un figlio a carico. L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

La legislazione vigente prevede che beneficino della suddetta indennità i soli contribuenti con coniuge e almeno un figlio a carico, o senza coniuge, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irpef, basato sulla legislazione 2024, e alimentato dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2021, tenendo conto anche dei dati statistici disponibili del trattamento integrativo per l'anno d'imposta 2022. Le stime hanno riguardato i soggetti con redditi fino a 28.000 euro (limite reddituale rimasto invariato) e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma

originaria, come modificati dalla presente disposizione, che prevede, in particolare, che l'indennità non spetti se il coniuge o il convivente sono beneficiari della medesima.

Sulla base delle elaborazioni effettuate è stata stimata una platea di soggetti interessati dalla misura di circa 4,6 milioni di unità, che include anche i soggetti aventi i requisiti richiesti dall'originaria lettera b) del comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024, per un ammontare complessivo di indennità di circa 325 milioni di euro. Considerando quanto già ascritto alla misura originaria di cui al citato articolo 2-bis, e in considerazione che uno solo dei soggetti aventi i citati requisiti può beneficiarne, si stima che la prevista estensione determini ulteriori oneri per 224,7 milioni di euro nell'anno 2024.

La RT assicura infine la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, alla luce delle minori esigenze connesse all'andamento del bilancio dell'Unione europea.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Estensione della platea dei beneficiari dell'indennità <i>una tantum</i> di importo pari a 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti introdotta, per il solo 2024, dall'art. 2-bis del D.L. 113/2024	S C	224,7				224,7				224,7			
2	Utilizzo delle risorse da versare al bilancio UE ai sensi dell'art. 21, c. 1, del D.L. 183/2020, stanziato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito delle minori esigenze connesse all'attuazione del quadro finanziario dell'Unione.	S C	-224,7				-224,7				-224,7			

Al riguardo, come fatto in occasione della norma originaria (riguardante circa 1,1 milioni di lavoratori) andrebbero forniti dati ed elementi di dettaglio sulla platea potenzialmente interessata dalla disposizione, sulla quale la RT si limita a riportare la numerosità complessiva.

Si evidenzia che la norma, eliminando il requisito che il beneficiario debba avere (oltre ad almeno un figlio a carico) anche il coniuge (o convivente) a carico, determina un cospicuo incremento della platea dei percettori rispetto alla versione originaria dell'istituto in esame, che la RT quantifica in circa 3,5 milioni di soggetti aggiuntivi (per un totale quindi di 4,6 milioni di beneficiari). Considerando che a tali percettori vanno correlati i rispettivi coniugi (o conviventi), che, ai sensi della lettera b), non potranno comunque ricevere il bonus pur godendo di un reddito inferiore ai 28.000 euro previsti,

si può ragionevolmente ritenere la stima indicata dalla RT - alla quale vanno poi aggiunti i soggetti in possesso dei requisiti reddituali previsti, ma senza figli o con figli non a carico - coerente con quella fornita dalla RT relativa all'introduzione del cd. trattamento integrativo (che sostituì a sua volta il bonus "80 euro"), di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, che quantificava i percettori in circa 12,4 milioni di soggetti (con i medesimi requisiti reddituali ora previsti e in assenza di requisiti sui familiari).

Comunque, al di là delle considerazioni appena svolte e del fatto che le analisi *ex post* condotte su provvedimenti analoghi precedentemente approvati (bonus "80 euro", detrazioni decrescenti in funzione del reddito complessivo) hanno confermato la correttezza delle stime effettuate tramite modello di microsimulazione, sarebbe utile un approfondimento in ordine alla platea indicata.

Tanto premesso e ricordato che il bonus resta parametrato alla durata nell'anno del rapporto di lavoro, si rileva inoltre che, mentre la versione originaria del bonus stimava un onere di 100,3 milioni di euro per 1,1 milioni di beneficiari, l'attuale estensione, che riguarderebbe ulteriori 3,5 milioni di soggetti, determinerebbe secondo la RT oneri aggiuntivi per 224,7 milioni, con una diminuzione dell'onere unitario (che passerebbe da circa 91 euro a circa 64 euro): sul punto sarebbe opportuno acquisire chiarimenti.

Con riferimento ai profili di copertura, si rileva che lo stanziamento interessato, pari inizialmente e dopo l'assestamento a 16,660 miliardi di euro, presenta in seguito all'attuale misura risorse per circa 1,6 miliardi di euro. Ricontrata quindi la disponibilità teorica delle occorrenti somme, si segnala tuttavia che il tiraggio sul pertinente capitolo registra un andamento che andrebbe verificato alla luce della sua proiezione sull'ultimo periodo dell'anno¹, anche se appare plausibile che gli impegni non seguano un andamento costante nel corso dell'anno.

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze)

L'articolo stabilisce che le risorse ancora disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri riferibili all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, inerente allo stanziamento di 274 milioni di euro previsto per il 2024 finalizzato ad assicurare il soccorso e l'assistenza nel territorio nazionale alla popolazione ucraina possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui agli articoli 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile), 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) e 29 (Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile) del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

¹ Infatti, al netto delle risorse ora utilizzate, nei primi 10,5 mesi dell'anno sarebbero state impegnate (e verosimilmente trasferite all'UE) somme per circa 14.835 milioni di euro, pari all'89% dello stanziamento, con un deflusso medio mensile pari a circa 1,4 miliardi di euro (14.835: 10,5 mesi). In costanza di deflussi ciò implicherebbe la necessità di ulteriori 2,1 miliardi di euro per l'ultimo mese e mezzo mancante alla chiusura del presente esercizio finanziario

La RT ribadisce che la norma prevede la facoltà di utilizzare, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse affluite nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, per le finalità generali di cui agli articoli 23 (stato di mobilitazione), 24 (delibere di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) e 29 (dichiarazioni di stato di emergenza per interventi all'estero) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Si tratta di una rifinalizzazione di risorse allo stato specificamente dedicate alla gestione emergenziale connessa alla crisi ucraina che, alla luce dei fabbisogni aggiornati dal Dipartimento della protezione civile, risultano disponibili e possono quindi essere utilizzate senza determinare criticità nella gestione dell'emergenza in questione.

Nella considerazione che le somme in esame sono scontate nei tendenziali di finanza pubblica, la proposta secondo la RT non determina un peggioramento dei saldi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi della modifica della destinazione delle disponibilità residue a valere su uno stanziamento iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 riferito ad oneri che presentano carattere di modulabilità e, pertanto, del tutto compatibili con un meccanismo di limite massimo, non ci sono particolari osservazioni.

Sarebbero ad ogni modo utili maggiori elementi informativi in merito all'ammontare delle residue risorse, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, ad oggi in gestione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri² riferibili all'autorizzazione di spesa prevista per il 2024 per gli interventi di soccorso sul territorio nazionale relativi all'emergenza ucraina, nonché sugli interventi emergenziali di protezione civile a cui potranno essere destinate le risorse.

² Il consuntivo 2023 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ha evidenziato al 31 dicembre 2023 una spesa di euro 72.780.900,95 relativamente all'esigenza di assicurare, sul territorio nazionale, soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Al 30 settembre 2024 Fondo per le emergenze di protezione civile registrava una giacenza di 4,7 miliardi di euro. Cfr. Conto consuntivo 2023, Supplemento Ordinario n. 6/2024, Supplemento ordinario n. 27 del 24 giugno 2024, pagine 240-241; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2024, pagina 45, sul sito *internet* del Dipartimento.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott. 2024

[Nota di lettura n. 193](#)

A.S. 1264: “Disposizioni in materia di lavoro” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 194](#)

A.S. 1240: “Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca”

"

[Nota di lettura n. 195](#)

A.S. 1184: “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”

"

[Nota di lettura n. 196](#)

A.S. 1192: “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”

"

[Nota di lettura n. 197](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (**Atto del Governo n. 213**)

"

[Nota di lettura n. 198](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (**Atto del Governo n. 214**)

"

[Nota di lettura n. 199](#)

A.S. 1241: "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria"

"

[Nota di lettura n. 200](#)

A.S. 1258: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024"

"

[Nota di lettura n. 201](#)

A.S. 1272: "Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"

"

[Nota di lettura n. 202](#)

A.S. 1274: "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"

Nov. 2024

[Nota di lettura n. 203](#)

A.S. 1287: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)

Legge di bilancio 2025 – Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi – **A.C. 2112**

"

[Nota di lettura n. 204](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (**Atto del Governo n. 218**)